

ACCORDO AZIENDALE SUL "PREMIO PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA"

Il giorno 24 del mese di dicembre dell'anno 2014, fra l'AMAT, rappresentata dal Presidente, dott. Francesco Walter Poggi, dal Direttore generale, Ing. Giovanni Matichecchia, dal Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo, dalla Responsabile dell'Area Risorse umane, dott.ssa Maria Fabiola Menenti e dal Responsabile dell'Area Esercizio, P.i. Cosimo Russo;

e le OO.SS., rappresentate dai Signori:

Fit-CISL: Cavallo G. e Manco A.;

UIL-Trasporti: Sasso C.;

UGL-Trasporti: Basile A., Di Ponzio C., Pisani D. e Schiano Lomoriello A.;

PREMESSO

- Che il contesto normativo ed economico che ha riguardato le aziende di trasporto pubblico negli ultimi anni è stato caratterizzato dal continuo succedersi, il più delle volte contraddittorio, di provvedimenti legislativi di settore, oltre che dalla progressiva contrazione di risorse economiche destinate agli investimenti ed alla gestione corrente delle imprese;
- Che in tale produzione legislativa di settore si inquadra il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- Che l'art. 16-bis del sopra citato decreto-legge prevede che i criteri di cui sopra sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico, il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata, la definizione di livelli occupazionali appropriati e la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;
- Che il D.P.C.M. 11/03/2013, emanato in attuazione delle finalità individuate dal sopra richiamato decreto-legge n. 95/2012, ha introdotto un meccanismo di calcolo delle risorse da attribuire alle regioni, il quale prevede che l'erogazione di una quota delle stesse, inizialmente pari al 10% (ma che progressivamente si innalzerà biennialmente di due punti percentuali), sarà condizionata al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 16-bis del D.L. 95/2012;
- Che fra tali obiettivi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attribuisce un ruolo preminente al progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- Che in conseguenza delle disposizioni brevemente sopra menzionate e degli altri provvedimenti di politica economica, in corso di discussione in Parlamento, che prevedono la riduzione dei trasferimenti destinati alle regioni, e con essi le risorse destinate al settore del

trasporto pubblico locale, occorre potenziare le politiche delle aziende orientate ad innalzare il flusso dei proventi propri;

- Che il progressivo innalzamento dei ricavi diretti del traffico andrà perseguito, nell'immediato, attraverso l'attuazione di azioni di contrasto all'evasione tariffaria dell'utenza non pagante e, nel medio termine, attraverso l'innalzamento del numero di utenti che si conseguirà al termine del processo, già avviato, di miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di servizio;
- Che tale esigenza è stata condivisa dall'ASSTRA e dalle Rappresentanze sindacali che, nell'ambito delle trattative portate avanti per il rinnovo del CCNL, al termine dell'incontro del 26 aprile 2013 sottoscrivevano un verbale di incontro con il quale si davano atto della gravità del tema dell'evasione tariffaria e della necessità di adottare tutte le iniziative necessarie ad attuarne l'indispensabile contrasto;
- Che, in particolare, nel predetto incontro si concordava che, per un periodo sperimentale che avrà termine con la confluenza di detta normativa nel CCNL al momento del suo rinnovo, si sarebbero attuate le seguenti misure:

a) per l'Operatore di esercizio le attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio sono svolte, a bordo degli autobus, durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica (guida in linea), limitatamente al controllo a vista ed alla vendita di titoli di viaggio;

b) oltre all'ordinaria attività di vendita, verifica e controllo dei titoli di viaggio svolta dal personale normalmente adibitovi secondo le rispettive declaratorie professionali, possono essere definiti specifici piani di intervento per il contrasto all'evasione tariffaria nei quali si preveda la possibilità di adibire temporaneamente alle stesse attività anche i lavoratori le cui declaratorie del profilo professionale rivestito non contemplino tali mansioni;

c) previo esame congiunto con le OO.SS., le aziende attivano lo svolgimento delle mansioni di vendita di titoli di viaggio e di controllo a vista degli stessi durante l'impiego in attività di guida in linea, escludendo servizi di linea o singole corse che registrino particolari situazioni di esercizio o di traffico;

d) la contrattazione aziendale, attraverso uno specifico accordo, potrà prevedere:

- l'eventuale integrazione delle attività di cui alla lettera a) con attività di verifica in senso ampio;
- le modalità organizzative delle utilizzazioni di cui alla lettera b);
- le situazioni di esercizio o di traffico oggetto dell'esclusione di cui alla lettera c);
- il riconoscimento ai lavoratori interessati dei relativi trattamenti economici aziendali.

- Che l'istituto aziendale del Premio di risultato per l'attività di verifica dei titoli di viaggio è stato disciplinato inizialmente dall'Accordo aziendale stipulato in data 16/06/1998 e, successivamente, dalle misure incentivanti della lotta all'evasione contenute nell'ipotesi di progetto trasmesso alle OO.SS. in data 10/12/2001, destinate a regolare provvisoriamente la materia, nelle more della sottoscrizione di un accordo definitivo sul premio di risultato finanziato con i proventi delle sanzioni amministrative irrogate.

- Che si è resa indifferibile la rinegoziazione di tale istituto, in modo conforme all'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 25/07/1997 che disciplina la materia del "Premio di risultato", alla luce del mutato quadro di riferimento e tenuto conto degli obiettivi di contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria;

- Che nella riunione del 17/10/2014 le Rappresentanze aziendali dei Lavoratori si sono

sostanzialmente dichiarate favorevoli ad una nuova impostazione dell'istituto, coerentemente con i cambiamenti intervenuti nella contrattazione nazionale, oltre che nella normativa di settore;

- tutto ciò premesso,

SI È CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Decorrenza)

Con decorrenza dal 1° gennaio 2015 è istituita la nuova disciplina dell'attività di verifica del regolare possesso, da parte dell'utenza, del titolo di viaggio ed entra in vigore il nuovo "Premio di risultato per l'attività di verifica tariffaria" per il personale impegnato, a vario titolo, nella suddetta attività di verifica e di sanzionamento.

Le Parti affidano all'istituto contrattuale del "Premio di risultato", in modo conforme all'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 25/07/1997, l'obiettivo di concorrere al miglioramento dei risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, favorendo l'ottenimento di risultati positivi dalla realizzazione di programmi aventi obiettivi d'incremento di produttività, di qualità e di competitività dell'Azienda;

Art. 2 (Abrogazioni)

Tutte le disposizioni previgenti, disciplinanti l'istituto, sono abrogate a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Tutti gli effetti prodotti dalle precedenti disposizioni, in particolare tutte le erogazioni economiche avvenute in favore del personale, sia in servizio, sia in quiescenza si intendono acquisite da entrambe le parti, fatti salvi eventuali errori di applicazione.

Art. 3 (Destinatari)

I destinatari del presente Accordo aziendale sono così individuati:

- Operatori di esercizio e Collaboratori di esercizio, che abbiano maturato almeno 6 anni di anzianità nel profilo professionale, impiegati, anche saltuariamente o per periodi di tempo delimitati, in mansioni esclusive di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei bus. Per il personale con inidoneità definitiva, riqualificato nel profilo professionale di Collaboratore di esercizio, il requisito di anzianità sarà calcolato sommando l'anzianità del profilo rivestito con quella maturata nel profilo posseduto al momento della riqualificazione.
- Coordinatori di Esercizio e/o Addetti all'Esercizio investiti del coordinamento del personale impiegato nelle attività di verifica;
- Personale di ogni profilo professionale impiegato nelle attività di controllo telematico dei dati anagrafici degli utenti trasgressori che si dichiarano non in possesso del documento di riconoscimento;
- Personale di altri profili professionali impiegati occasionalmente nell'esecuzione di specifici piani di intervento per il contrasto all'evasione tariffaria, in mansioni esclusive di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei bus (a condizione del possesso di almeno 6 anni di anzianità) in mansioni complementari (al momento rappresentate dal controllo anagrafico).

Art. 4
(Abilitazione del personale all'attività di verifica)

Tutto il personale aziendale che sarà impiegato nell'attività di verifica a bordo degli autobus con funzioni di verificatore dovrà essere dotato delle prescritte abilitazioni, che si conseguiranno con il superamento dell'esame finale di verifica delle competenze acquisite al termine di un corso di formazione somministrato dall'Azienda, e con il giuramento dinanzi al Sindaco, o suo delegato.

Gli agenti che intendano essere impiegati, anche saltuariamente o per periodi di tempo limitati, in mansioni di verificatore di titoli di viaggio a bordo dei bus, ivi compreso il personale dichiarato permanentemente inidoneo alle mansioni del profilo rivestito ed in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo aziendale del 10/02/2009, dovranno farne specifica richiesta alla Direzione generale dell'Azienda.

Al personale inidoneo che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 dell'Accordo aziendale del 10/02/2009, entro i limiti organici ivi richiamati, ed al restante personale che avrà manifestato la propria volontà di essere adibito a mansioni di verificatore di titoli di viaggio sarà assicurato, nei tempi consentiti dalle esigenze di servizio, un adeguato training formativo, che sarà somministrato da funzionari aziendali o da professionisti esterni. A tal riguardo l'Azienda predisporrà una dispensa contenente le norme di legge, gli accordi nazionali ed aziendali, i regolamenti aziendali e gli ordini di servizio emananti in materia tariffaria e di comportamento da tenere nell'attività di verifica dei titoli di viaggio, che costituirà il compendio degli argomenti da trattare nel training formativo.

Al termine delle lezioni in aula, il personale interessato sarà sottoposto ad un esame teso all'accertamento del possesso delle competenze e delle attitudini necessarie alla funzione di verificatore di titoli di viaggio.

Il personale che supererà il test finale di verifica sarà iscritto, previo giuramento dinanzi al Sindaco di Taranto o suo delegato, nell'"ALBO DEI VERIFICATORI DI TITOLI DI VIAGGIO DELL'AMAT S.p.A." per la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data d'iscrizione. Al termine del suddetto periodo, il personale che esprimerà il proposito di conservare l'iscrizione nell'Albo sarà sottoposto ad un aggiornamento formativo ed al relativo esame finale, e così ad ogni scadenza quinquennale. Le iscrizioni all'Albo successive a quella iniziale avverranno, di massima, con cadenza annuale. Gli agenti iscritti all'Albo potranno chiedere di essere temporaneamente o definitivamente esentati dalle mansioni di verifica a seguito di motivazioni personali sopraggiunte.

Art. 5
(Attività di controllo a vista dei titoli di viaggio da parte del personale di guida)

L'attività di controllo a vista da parte degli Operatori di esercizio impiegati in mansioni di guida in linea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato n. 6 al verbale di incontro ASSTRA-OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL, Uil-Trasporti, UGL-Trasporti e Faisa-CISAL del 26/04/2013, sarà disciplinata con modalità da definirsi al termine dello svolgimento di un'ulteriore sessione di confronto sindacale.

Art. 6
(Attività di verifica dei titoli di viaggio da parte del personale con mansioni esclusive di verifica)

Gli Operatori di esercizio ed i Collaboratori di esercizio, che saranno individuati dalla Direzione generale tra gli agenti abilitati a norma dell'art. 4, saranno impiegati, anche saltuariamente o

per periodi di tempo delimitati, in mansioni esclusive di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei bus secondo le principali modalità indicate di seguito:

- 1) il personale individuato sarà suddiviso in modo da formare squadre di verifica, le quali saranno normalmente composte da più Operatori o Collaboratori di esercizio che svolgeranno mansioni esclusive di verifica;
- 2) un Addetto all'Esercizio, ovvero un Coordinatore di Esercizio, coordinerà le diverse squadre;
- 3) a norma dell'art. 32 della Legge regionale 31/10/2002, n. 18, potranno far parte delle squadre di verifica anche guardie giurate o personale con la stessa qualifica, appartenente ad istituti di vigilanza privata, ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154; detto personale potrà svolgere direttamente attività di prevenzione e accertamento, compresa la contestazione e la verbalizzazione delle irregolarità tariffarie per la cui commissione sono previste e applicate sanzioni amministrative, ovvero potrà essere impiegato in attività complementari e di ausilio alle stesse;
- 4) le squadre si avvarranno del personale a ciò espressamente dedicato per ottenere, attraverso la consultazione delle banche dati anagrafiche, le informazioni necessarie all'accertamento dell'identità dei trasgressori, nei casi di mancata esibizione del titolo di viaggio in corso di validità e di un documento di identità.

Il criterio di individuazione, all'interno dell'Albo dei verificatori, del personale da impiegare nelle mansioni di verifica a bordo sarà mutuato dall'art. 19 dell'Allegato "A" al R.D. 148/1931. L'impiego del suddetto personale avverrà con rotazione, di massima trimestrale, con possibilità per la Direzione di confermare nella stessa rotazione, per ulteriori periodi, una parte del personale che avrà dimostrato particolare attitudine e, al contrario, di ridestinare anticipatamente a mansioni di guida il personale che sarà risultato di non adeguata attitudine.

Art. 7

(Attività di verifica dei titoli di viaggio nei piani di intervento per il contrasto all'evasione tariffaria)

Come previsto dall'art. 3 dell'Allegato n. 6 al verbale di incontro ASSTRA-OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL, Uil-Trasporti, UGL-Trasporti e Faisa-CISAL del 26/04/2013, il personale che riveste profili professionali diversi da quelli previsti dall'art. 6 potrà essere impiegato, occasionalmente, nell'esecuzione di specifici piani di intervento per il contrasto all'evasione tariffaria.

In particolare, il personale di cui sopra, che sia in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 4, potrà essere impiegato in mansioni di contestazione e verbalizzazione a bordo dei bus, mentre il restante personale potrà svolgere mansioni complementari.

I piani di intervento per il contrasto all'evasione tariffaria non potranno estendersi per un numero di giornate mensili superiore a cinque.

Art. 8

(Premio di risultato)

Le erogazioni annuali del "Premio di risultato per l'attività di verifica tariffaria" saranno finanziate con le risorse destinate al personale di verifica, in applicazione delle misure incentivanti precedentemente in vigore, nel senso che le indennità da erogare al personale in esecuzione del presente Accordo aziendale non potranno, annualmente, risultare inferiori alla media aritmetica delle indennità complessivamente erogate negli anni 2011, 2012 e 2013. Nel caso in cui ciò dovesse verificarsi, al termine di ciascun anno si procederà ad erogare la differenza in misura

direttamente proporzionale a tutte le indennità già erogate.

A tali risorse si sommeranno quelle derivanti dai riflessi dell'applicazione del presente Accordo, in termini di maggiori introiti, sul Progetto n. 2 dell'Accordo Aziendale sottoscritto in data 11/03/2009 in materia di Premio di Risultato, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. 25 luglio 1997, per gli anni 2008-2011 e tuttora applicato.

Le erogazioni spettanti al personale in applicazione del presente Accordo sono di seguito indicate:

PERSONALE CON MANSIONI ESCLUSIVE DI VERIFICA DEI TITOLI DI VIAGGIO (ART. 6):

L'Accordo si prefigge, tra l'altro, lo scopo di elevare la qualità e l'efficacia dell'attività di verifica a bordo, riducendo sensibilmente la percentuale di verbali di accertamento che, per vari motivi, hanno bassa probabilità di essere incassati dall'Azienda e generano, pertanto, costi di notifica ed amministrativi che pesano sul bilancio aziendale in assenza di corrispondenti ricavi.

In applicazione di tale principio, sarà maggiormente premiata l'attività del personale che porta all'efficace accertamento dell'identità del trasgressore, alla corretta redazione del verbale ed alla sua notifica più rapida e meno onerosa. Allo stesso modo sarà fortemente scoraggiata l'attività sanzionatoria che, manchevole delle caratteristiche di cui sopra, determini un appesantimento dei costi amministrativi e di notificazione degli atti amministrativi, senza alcun beneficio in termini di ricavi e di contrasto all'evasione tariffaria.

Sono pertanto stabilite le seguenti indennità da erogare per ciascun verbale di accertamento correttamente elevato:

Verbale di accertamento riscosso a bordo con ricevuta di oblazione:	€ 3,50
Verbale di accertamento correttamente elevato e notificato a bordo (o elevato a minorenni):	€ 2,80
Verbale di accertamento correttamente elevato e non notificato a bordo per rifiuto della parte:	€ 1,55
Verbale di accertamento successivamente annullato perché l'utente risulta abbonato:	€ 1,55
Un'indennità aggiuntiva di € 51,65 al raggiungimento del tetto di n. 120 sanzioni individuali elevate mensilmente e di un'ulteriore indennità di pari importo al raggiungimento del numero di 180 sanzioni elevate mensilmente.	

Ai fini del presente Accordo, per verbale correttamente elevato s'intende il verbale che riporta, senza errori, tutte le indicazioni richieste dallo stesso, in modo chiaro e leggibile, secondo le istruzioni operative impartite dall'Azienda attraverso specifici Regolamenti ed Ordini di servizio.

In ogni caso, ai fini del presente Accordo, il verbale s'intende correttamente elevato se riporta l'identificazione del viaggiatore trasgressore attraverso l'esatta e completa trascrizione degli estremi di un idoneo documento di riconoscimento, ovvero attraverso l'accertamento anagrafico effettuato, secondo le istruzioni dettagliatamente impartite, contestualmente alla redazione del verbale, coerentemente con la data ed ora riportata sullo stesso.

Al personale di coordinamento impegnato nell'attività di contrasto all'evasione, che dovrà controfirmare i verbali di accertamento redatti dal personale di verifica, sarà corrisposta una quota del Premio pari al 20% delle indennità spettanti a ciascun verificatore della squadra per ogni singolo verbale redatto che sia stato controfirmato dallo stesso coordinatore.

Al personale impegnato nelle postazioni di verifica anagrafica sarà corrisposta un'indennità pari al 5% delle indennità spettanti a ciascun verificatore per ogni singolo verbale redatto con l'ausilio dello stesso personale.

PERSONALE CON MANSIONI DIVERSE CHE PRENDE PARTE AI PIANI DI INTERVENTO (ART. 7):

Al personale che prenderà parte ai piani di intervento disciplinati dall'art. 7, in possesso

dell'abilitazione di cui all'art. 4 ed impiegato in mansioni di contestazione e verbalizzazione a bordo dei bus, spetteranno le stesse indennità previste nel punto che precede al personale stabilmente adibito all'attività di verifica e verbalizzazione a bordo degli autobus.

Al restante personale che svolgerà mansioni complementari (quali, ad esempio, attività di accertamento anagrafico) sarà corrisposta un'indennità pari al 5% delle indennità spettanti a ciascun verificatore per ogni singolo verbale redatto con l'ausilio dello stesso personale.

Art. 9
(Agevolazioni fiscali e previdenziali)

Conformemente a quanto già contenuto nell'Allegato n. 6 al verbale di incontro ASSTRA-OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL, Uil-Trasporti, UGL-Trasporti e Faisa-CISAL del 26/04/2013, le parti si danno atto che le somme riconosciute al personale in dipendenza del presente Accordo Aziendale, in quanto finalizzate a favorire incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, hanno le caratteristiche individuate dalla normativa vigente in tema di agevolazioni fiscali e previdenziali.

Art. 10
(Efficacia dell'Accordo)

Il presente accordo, subordinato per la sua efficacia alla ratifica del C.d.A. dell'Azienda, sarà soggetto ad una verifica semestrale, al termine della quale le parti potranno recedere con una semplice comunicazione. In tale ipotesi riacquisterà validità la precedente regolamentazione.

L.C.S

Per le OO.SS.

Fit-CISL

UIL-Trasporti

UGL-Trasporti

Per L'Azienda

Maio
Boi
Rever